



Studio Manara – Matarese & Associati

Voluntary Disclosure - Riflessioni

LA VOLUNTARY NEL MONDO

LINEA GUIDA OCSE

PAGAMENTO IN MISURA PIENA DELLE IMPOSTE DOVUTE OLTRE INTERESSI

REGNO UNITO

IMPOSTA VARIABILE A SECONDA DEL PAESE DI ORIGINE DEI CAPITALI
SANZIONI AMMINISTRATIVE RIDOTTE SINO AL 90% (ELIMINAZIONE SANZIONI PENALI)

BELGIO

PAGAMENTO *UNA TANTUM* DEL 35% DEI CAPITALI DETENUTI ALL'ESTERO E NON DICHIARATI
SANZIONI AMMINISTRATIVE RIDOTTE SINO AL 90% (ELIMINAZIONE SANZIONI PENALI)

STATI UNITI

SANZIONI AMMINISTRATIVE RIDOTTE SINO AL 20% (ELIMINAZIONE SANZIONI PENALI)

FRANCIA

SANZIONI AMMINISTRATIVE RIDOTTE TRA IL 15% E IL 30% (ELIMINAZIONE SANZIONI PENALI)

GERMANIA

NESSUNA SANZIONE AMMINISTRATIVA E PENALE



Sulla spinta dell'accordo FACTA (Foreign Account Tax Compliance Act firmato a Roma il 10 gennaio 2014), è stato sviluppato in sede OCSE un meccanismo multilaterale di scambio automatico di informazioni ai fini fiscali (Common Reporting Standard – CRS) approvato il 16 novembre 2014 in occasione del vertice del G20 a Brisbane.

L'Art 26 non prevede ancora lo scambio automatico di informazioni, ma lo scambio di informazioni su richiesta.

L'Art 27 consentirà di inoltrare richieste di informazioni concernenti un gruppo di contribuenti. (una richiesta potrà partire direttamente dall'AdE)

Al Global Forum dell'ottobre 2014 a Berlino 58 giurisdizioni si sono impegate ad attuare il CRS dal 2016 e 51 tra esse (tra cui l'Italia e la Svizzera) hanno firmato il Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) concepito come una piattaforma comune per implementare **lo scambio automatico di informazioni in ambito globale a partire dal 2017 – 2018.**

SVIZZERA

Il Parlamento Svizzero ha approvato il 12 dicembre 2014 il nuovo Art 305 bis CP Svizzero rendendo punibile anche il riciclaggio del «provento» di infrazioni fiscali gravi.

Questo apre la strada alle rogatorie estere per ottenere informazioni e documenti contabili e bancari nell'interesse di un procedimento penale avviato all'estero per titolo di riciclaggio del provento di infrazioni fiscali aggravate.

Queste rogatorie saranno respinte se riguardano comportamenti compiuti prima dell'entrata in vigore dell'Art 305 bis CP.(divieto di applicazione retroattiva)

In base al programma varato dal Governo svizzero, le banche raccoglieranno le informazioni riguardanti contribuenti esteri nel corso del 2017, in modo che le stesse saranno disponibili per lo scambio automatico non prima del 2018. Ciò potrà avvenire soltanto però con quei Paesi che disporranno di una piattaforma informatica compatibile con quella svizzera.

WEISSEGELDSTRATEGIE (Soft law della Finma)

I titolari di conti in Svizzera che non possono dimostrare di essere compliant con il proprio fisco trovano sempre più difficoltà a ritirare fondi o farli trasferire su conti in altre banche che non siano quelle del proprio paese di residenza.

- **Pretura Lugano:**

- *"sembra legittimo che una banca, confrontata con un ordine di versamento a contanti riferito ad un importo particolarmente importante, di cui il cliente non fornisce alcuna giustificazione del suo impiego futuro, ne rifiuti l'adempimento (invocando appunto rischi reputazionali), (...)"*
- *"non è infondato ritenere che **il rifiuto della banca di eseguire il pagamento in contanti dell'importo richiesto dal cliente costituisca un mezzo di valida tutela della sua attività irrepreensibile**"*

- **ABT:** anche se i casi finiti presso il tribunale sono pochi rispetto alla massa di clienti, rispecchiano comunque una situazione non chiarissima. Oggi l'intermediario finanziario è responsabilizzato e deve adottare sistemi per evitare che i clienti eludano il fisco nel proprio Paese.


I RISCHI PER I CLIENTI

l'irregolare detenzione di attività all'estero comporta in caso di accertamento:

Il pagamento integrale delle imposte sui redditi e di successione ecc, dei relativi interessi e delle sanzioni amministrative sui redditi da cui hanno originato le attività finanziarie all'estero ed i redditi a queste ultime connessi.

l'applicazione di sanzioni amministrative per violazione del monitoraggio fiscale (dal 3% al 15% degli importi non dichiarati . Dal 6% al 30% se in paesi black list)

l'applicazione di sanzioni penali



NORMATIVA

d.l N.167/1990 (monitoraggio fiscale)

D.L n.4/2014 (prima voluntary)

Legge n.50/2014 (abrogazione Voluntary)

Legge n.168 del 2014 (nuova Voluntary)

**Dal 1 Gennaio 2015, la Legge n.168 del 2014 ha
introdotto nell'ordinamento italiano il programma di
“Voluntary disclosure”.**

VOLUNTARY DISCLOSURE : COSA E'?

E' una richiesta presentata spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, in cui si indicano **tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria** costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona **fornendo i relativi documenti e le informazioni** per la determinazione dei redditi che servono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'IRAP.

(l'esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero, oltre a invalidare l'intera procedura è punita con la reclusione da sei mesi a sei anni)

	Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	Provincia (sigla)
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale			Natura giuridica
DATI DEL RAPPRESENTANTE	Codice fiscale del rappresentante	Codice carica	Codice fiscale società	
	Cognome	Nome	Sesso M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
	Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)	
DATI DEL PROFESSIONISTA	INVIO COMUNICAZIONI AL PROFESSIONISTA <input type="checkbox"/>			
	Codice fiscale del professionista	Codice fiscale società		
	Cognome	Nome	Sesso M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
	Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)	
RECAPITI	Telefono prefisso numero	Cellulare prefisso numero	Fax prefisso numero	
	Indirizzo di posta elettronica			
DICHIARA				
<input type="checkbox"/> di volersi avvalere degli effetti preclusivi della procedura di emersione dei capitali all'estero (di cui all'art. 13-bis del D.L. 78/2009)				
CHIEDE				
<input type="checkbox"/> che i rendimenti vengano determinati, anziché analiticamente, applicando la misura del 5% annuo (art. 5-quinquies, comma 8, d.l. n.167/1990)				
<input type="checkbox"/> di effettuare un unico versamento <input type="checkbox"/> di ripartire il versamento in tre rate mensili				
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario	N. iscrizione all'albo dei C.A.F.		
Riservato all'intermediario	Data dell'impegno giorno mese anno	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO		

INVESTIMENTI ALL'ESTERO

VD16	2007	2008	2009	2010
	5 _____,00	6 _____,00	7 _____,00	8 _____,00
	2011	2012	2013	
	9 _____,00	10 _____,00	11 _____,00	

**SEZIONE IV
ATTIVITÀ ESTERE
ALLA DATA
DI EMERSIONE**

VD17	TOTALE ATTIVITÀ ESTERE alla data di ammissione (art. 5-quinquies, comma 4)	1 _____,00	Attività in Paesi extra UE che si rimpatriano in IT - UE - SEE (lett. a)	2 _____,00	di cui in Italia	3 _____,00
			Attività già rimpatriate (lett. b)	4 _____,00	di cui in Italia	5 _____,00
			Attività detenute all'estero (lett. c)	6 _____,00		

**SEZIONE V
MAGGIORI
IMPONIBILI E
RITENUTE
NON OPERATE**

		Al fini delle IMPOSTE SUI REDDITI		Al fini delle IMPOSTE SOSTITUTIVE		Al fini IRAP	
		1	2	3	4	5	6
		di cui prodotti all'estero		di cui prodotti all'estero		di cui prodotti all'estero	
VD18	2003	_____	_____	_____	_____	_____	_____
VD19	2004	_____	_____	_____	_____	_____	_____
VD20	2005	_____	_____	_____	_____	_____	_____
VD21	2006	_____	_____	_____	_____	_____	_____
VD22	2007	_____	_____	_____	_____	_____	_____
VD23	2008	_____	_____	_____	_____	_____	_____
VD24	2009	_____	_____	_____	_____	_____	_____
VD25	2010	_____	_____	_____	_____	_____	_____
VD26	2011	_____	_____	_____	_____	_____	_____
VD27	2012	_____	_____	_____	_____	_____	_____
VD28	2013	_____	_____	_____	_____	_____	_____

SECUR		Al fini IVA		RITENUTE NON OPERATE		ALTRO	
		7	8	9	10	11	12
VD18	2003	_____	_____	_____	_____	_____	_____
VD19	2004	_____	_____	_____	_____	_____	_____
VD20	2005	_____	_____	_____	_____	_____	_____
VD21	2006	_____	_____	_____	_____	_____	_____
VD22	2007	_____	_____	_____	_____	_____	_____
VD23	2008	_____	_____	_____	_____	_____	_____
VD24	2009	_____	_____	_____	_____	_____	_____
VD25	2010	_____	_____	_____	_____	_____	_____
VD26	2011	_____	_____	_____	_____	_____	_____
VD27	2012	_____	_____	_____	_____	_____	_____
VD28	2013	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Obbligo di Monitoraggio Fiscale – Quadro RW (d.l N.167/1990)

Sono soggetti al Monitoraggio Fiscale

- i contribuenti fiscalmente residenti in Italia che detengono all'estero durante l'anno fiscale investimenti di natura patrimoniale e finanziaria; tali soggetti debbono compilare il quadro RW della loro dichiarazione dei redditi**
- i contribuenti fiscalmente residenti in Italia che possiedono deleghe ad agire su conti correnti esteri posseduti da altri soggetti terzi**

d.l N.167/1990 (monitoraggio fiscale)

IL VECCHIO MODELLO RW

Sez. I - Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria	Generalità del soggetto attraverso cui è stato effettuato il trasferimento				Codice Stato estero di residenza	Tipo trasferimento
	1 cognome o denominazione		2 nome		3	4
RW1	Codice Stato estero del trasferimento	Codice mezzo di pagamento	Codice operazione	Data	Importo	
	5	6	7	8 giorno mese anno	9 ,00	
RW2	1		2		3	4
	5	6	7	8	9 ,00	
Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2012	Codice Stato estero	Codice operazione		Importo	Vedere istruzioni	
	1	2		3 ,00	4 <input type="checkbox"/>	
RW4	1	2		3 ,00	4 <input type="checkbox"/>	
RW5	1	2		3 ,00	4 <input type="checkbox"/>	
Sez. III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 2012	Codice Stato estero	Tipo trasferimento	Codice operazione	Codice ABI/CAB	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT	
	1	2	3	4	5	
RW10	Numero del conto corrente			Data	Importo	
	6			7 giorno mese anno	8 ,00	

VOLUNTARY DISCLOSURE :

introduzione del reato di AUTORICICLAGGIO

La legge sulla VD introduce nel Codice Penale il cosiddetto reato di autoriciclaggio (Art 648-ter1 c.p.)

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.”

“Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.”

L'accesso alla VD garantisce la **non punibilità** per i reati di autoriciclaggio commessi sino alla data del 30 settembre 2015.

VOLUNTARY DISCLOSURE : OGGETTO DELLA PROCEDURA 1

ART.5 Quater Comma 1 D:L N.167/1990

Vd Internazionale

attività detenute all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, non dichiarate, in violazione degli obblighi tributari previsti dalla normativa italiana in tema di monitoraggio fiscale (D.L. 28 giugno 1990, n. 167)

tutti i redditi che servono per costituire o acquistare i predetti investimenti e attività - inclusi i redditi accertabili in base alla presunzione di cui all'art. di cui all'art. 12, comma 2, D.L. 1° luglio 2009, n. 78 – nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo;

VD Nazionale

tutte le violazioni dichiarative in materia di Imposte Dirette (incluse le dichiarazioni dei sostituti di imposta), IRAP e IVA alla data del 30 settembre 2014 relative a redditi connessi sia ad attività detenute all'estero sia detenute in Italia.



VOLUNTARY DISCLOSURE : OGGETTO DELLA PROCEDURA 2

In concreto:

Attività finanziarie: conto corrente, gestione patrimoniale , dossier titoli, deposito fiduciario, polizza assicurativa

Attività Patrimoniali: immobili, diritti reali immobiliari (usufrutti, nude proprietà), quote di essi (multiproprietà o comproprietà) opere d'arte, partecipazioni, cassette di sicurezza, metalli preziosi, imbarcazioni, ecc

Altre tipologie: fondazioni, trust

VOLUNTARY DISCLOSURE : SOGGETTI INTERESSATI

VD Internazionale

Soggetti tenuti alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, ossia:

Persone Fisiche

Enti non Commerciali e soggetti ad essi assimilati (S.S. , Trust, Fondazioni)

fiscalmente residenti in Italia anche in uno solo degli anni accertabili e che hanno eventualmente commesso violazioni non connesse alla detenzione di attività estere e ai relativi redditi.

VD Nazionale

Estesa a soggetti che non sono soggetti agli obblighi del Monitoraggio Fiscale

- Persone Fisiche
- Enti non Commerciali e soggetti ad essi assimilati (S.S. , Trust, Fondazioni)

fiscalmente residenti in Italia anche in uno solo degli anni accertabili e che hanno esclusivamente commesso violazioni non connesse alla detenzione di attività estere e ai relativi redditi.

- Persone Fisiche
- Enti non Commerciali e soggetti ad essi assimilati (S.S. , Trust, Fondazioni)

non residenti che hanno commesso violazioni tributarie rientranti nell'ambito oggettivo della procedura.

- Enti Commerciali residenti o non residenti che hanno commesso violazioni tributarie rientranti nell'ambito oggettivo della procedura.

VOLUNTARY DISCLOSURE : ANNI INTERESSATI

violazione obblighi monitoraggio

Termine per la contestazione delle violazioni

		Anni	VD nel 2015
Violazioni obblighi monitoraggio			
Black list		(5+5+1)	2004-2013
Non black list		(5+1)	2009-2013

Potranno essere sanate le infrazioni commesse fino alla data del 30.09.2014.

La VD dovrà essere presentata entro il **30 settembre 2015**.

VOLUNTARY DISCLOSURE : ANNI INTERESSATI (violazioni reddituali)

Termini per l'accertamento

	Violazione	Anni	VD nel 2015
Presunzione e raddoppio dei termini art. 12	<i>infedele dichiarazione</i>	(4+4+1)	2006-2013
	<i>omessa dichiarazione</i>	(5+5+1)	2004-2013
Presunzione senza raddoppio dei termini art. 12	<i>infedele dichiarazione</i>	(4+1)	2010-2013
	<i>omessa dichiarazione</i>	(5+1)	2009-2013

Potranno essere sanata le infrazioni commesse fino alla data del
30.09.2014

VOLUNTARY DISCLOSURE : MODALITA'

RIMPATRIO FISICO: si effettua trasferendo fisicamente in Italia i beni che si trovano all'estero, depositandole a nome del contribuente-disclosante su un conto corrente , un deposito titoli o una gestione patrimoniale aperta presso un intermediario italiano.

(sanzioni ridotte a metà art 5-quinquies, comma 4)

RIMPATRIO GIURIDICO: si effettua trasferendo giuridicamente in Italia i beni che si trovano all'estero. Le attività estere, in tal caso, rimarranno fisicamente all'estero ed intestate ad una fiduciaria italiana che, fungendo da sostituto di imposta, esonererà il contribuente disclosante dalla compilazione del quadro RW. Sarà la fiduciaria ad occuparsi di effettuare il calcolo delle imposte ed il loro versamento al fisco italiano. (sanzioni ridotte a metà art 5-quinquies, comma 4)

REGOLARIZZAZIONE : si effettua mantenendo le attività fisicamente all'estero, intestate al contribuente disclosante il quale dovrà provvedere, annualmente, alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi. Il contribuente dovrà inoltre calcolare e versare le imposte dovute sui redditi derivanti dalle attività estere nonché l'IVAFE e l'IVIE ove dovute. (sanzioni ridotte di un quarto art 5-quinquies, comma 4)

VOLUNTARY DISCLOSURE: COSTO

Pagamento in misura piena delle maggiori imposte accertate e degli interessi,

Significativo abbattimento delle sanzioni

SANZIONI MONITORAGGIO 1

Abbattimento delle sanzioni

Sanzione (minima) applicabile

- White list: 3%
- Black list: 5% (fino 2007), 6% (da 2008)
- se entro 60gg da entrata in vigore lo Stato stipula accordo con Italia (i) che prevede scambio informazioni e (ii) riguarda anche informazioni tra data stipula e data entrata in vigore ⇒ sanzione **3%**

Riduzione del 50% minimo edittale se

- Attività già detenute o trasferite a seguito di VD in Italia o in Stati Ue/See con effettivo scambio di informazioni (Islanda e Norvegia); o
- Attività già detenute nei predetti Stati (Ue/See); o
- Autorizzazione intermediario a trasmettere informazioni all'amministrazione finanziaria italiana

Negli altri casi, riduzione del 25% del minimo edittale

SANZIONI MONITORAGGIO 2

Esempio n. 1

(c/c in Svizzera, autorizzazione alla banca o intestazione fiduciaria, Svizzera conclude accordo)

- sanzione applicabile \Rightarrow 3%
- riduzione del 50% \Rightarrow 1,5%
- riduzione 1/3 per definizione \Rightarrow **0,5%** delle attività per anno

Esempio n. 2

(c/c in Svizzera, senza autorizzazione alla banca e senza intestazione fiduciaria, Svizzera conclude accordo)

- sanzione applicabile \Rightarrow 3%
- riduzione del 25% \Rightarrow 2,25%
- riduzione 1/3 per definizione \Rightarrow **0,75%** delle attività per anno

SANZIONI REDDITUALI

Sanzioni reddituali

Tipologia sanzione	Sanzione base min	Aumento 1/3 (estero)	Diminuzione 1/4 (VD)	Diminuzione 1/6 (invito)	Diminuzione 1/3 (adesione)
Infedele (ITA)	100		75	12,5	25
Omessa (ITA)	120		90	15	30
Infedele (EST)	100	133,3	100	16,6	33,3
Omessa (EST)	120	160	120	20	40

CONFRONTO TRA LE SANZIONI AMMINISTRATIVE DOVUTE IN CASO DI ACCERTAMENTO E DI VD

INFEDELE DICHIARAZIONE					
		Black List con Accordo		Non Black List	
VIOLAZIONE		NO VD	VD	NO VD	VD
Sanzioni per RW		6,00%	0,50%	3,00%	0,50%
Sanzioni reddituali		200,00%	16,63%	133,00%	16,63%
OMESSA DICHIARAZIONE					
		Black List con Accordo		Non Black List	
VIOLAZIONE		NO VD	VD	NO VD	VD
Sanzioni per RW		6,00%	0,50%	3,00%	0,50%
Sanzioni reddituali		240,00%	20,00%	160,00%	20,00%

Parte II - Sanzioni per omessa compilazione quadro RW

Periodi accertabili	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
Patrimonio non dichiarato	1.900.000,0	1.900.000,0	1.945.040,0	1.933.030,0	2.017.760,0	2.060.800,0	2.211.820,0	2.201.500,0	2.228.500,0	2.263.600,0	
Sanzione base (art. 5 D. 187/1990)	3,0%										
Riduzione art. 7, co 4 D. lgs. 472/1997 per "rimpatria e autorizzazione"	50,0%										
Sanzione ridotta	1,5%										
Riduzione a 1/3 per adesione	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	
Totale importo da versare Parte II	9.000,0	9.500,0	9.725,2	9.865,2	10.061,8	10.304,0	11.059,1	11.007,8	11.143,0	11.318,1	Tot. Parte II 102.811,0

4,5% 5,0%

Costo complessivo collaborazione volontaria

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Totale importo da versare	9.000,0	9.500,0	9.725,2	9.865,2	10.061,8	10.304,0	11.331,1	12.994,1	18.157,6	21.851,8

E' stata trascurata l'eventuale applicazione dell'iva e dell'iva e l'applicazione delle addizionali

METODO FORFETTARIO

Per patrimoni inferiori ai 2.000.000.000,00€, il contribuente ha la facoltà di richiedere l'utilizzo del metodo forfettario (5% fisso di reddito sulle consistenze di fine anno e aliquota del 27%).

Esempio n. 1

Tizio ha sottoscritto negli anni '90 una polizza vita con una compagnia assicurativa svizzera pagando un premio corrispondente a € 500.000. Nel 2004 il valore di riscatto della polizza ammonta a € 1.500.00 e le attività sottostanti generano un rendimento annuo pari al 3% del loro valore. Nel corso degli anni Tizio non ha mai effettuato alcun riscatto. Nel 2015, dopo che la Svizzera ha stipulato con l'Italia l'accordo per lo scambio di informazioni, Tizio si avvale della VD, affidando la polizza in amministrazione ad una fiduciaria residente.

La VD di Tizio avrà ad oggetto, ai fini del monitoraggio fiscale, il valore dei premi pagati (fino al 2012) e, per il solo anno 2013, il valore di riscatto della polizza. In assenza di riscatti, e assumendo la natura non interposta della polizza, non vi è alcuna violazione reddituale da sanare. Le sanzioni sono ridotte assumendo rimpatrio fisico o giuridico.

Anno	Valore monitoraggio	Valore polizza	Sanzioni monitoraggio		Sanzioni monitoraggio VD	
31.12.2004	€ 500.000,00	€ 1.500.000,00	5%	€ 25.000,00	0,5%	€ 2.500,00
31.12.2005	€ 500.000,00	€ 1.545.000,00	5%	€ 25.000,00	0,5%	€ 2.500,00
31.12.2006	€ 500.000,00	€ 1.591.350,00	5%	€ 25.000,00	0,5%	€ 2.500,00
31.12.2007	€ 500.000,00	€ 1.639.090,50	5%	€ 25.000,00	0,5%	€ 2.500,00
31.12.2008	€ 500.000,00	€ 1.688.263,22	6%	€ 30.000,00	0,5%	€ 2.500,00
31.12.2009	€ 500.000,00	€ 1.738.911,11	6%	€ 30.000,00	0,5%	€ 2.500,00
31.12.2010	€ 500.000,00	€ 1.791.078,44	6%	€ 30.000,00	0,5%	€ 2.500,00
31.12.2011	€ 500.000,00	€ 1.844.810,80	6%	€ 30.000,00	0,5%	€ 2.500,00
31.12.2012	€ 500.000,00	€ 1.900.155,12	6%	€ 30.000,00	0,5%	€ 2.500,00
31.12.2013	€ 1.957.159,78	€ 1.957.159,78	6%	€ 117.429,59	0,5%	€ 9.785,80
Costo VD (€ 32.286) rispetto a valore polizza al 31.12.13 = 1,65%				€ 367.429,59	€ 32.285,80	

Esempio n. 2

La situazione di fatto è uguale al caso descritto nell'esempio 1, con la differenza che, in ragione delle sue caratteristiche, la polizza viene riqualficata dall'amministrazione finanziaria in una mera gestione patrimoniale, con la conseguenza che i beni sottostanti e i relativi redditi sono imputati direttamente a Tizio nei rispettivi anni di formazione e tassati in capo a questi secondo le aliquote proprie a questi applicabili.

La VD di Tizio avrà ad oggetto, ai fini del monitoraggio fiscale, il valore delle attività sottostanti la polizza e, per quanto concerne le imposte sui redditi, i rendimenti generati da tali attività. Le sanzioni sono ridotte assumendo rimpatrio fisico o giuridico.

Anno	Valore monitoraggio / valore polizza	Sanzioni monitoraggio	Sanzioni monitoraggio VD	Imposta rendite finanziarie (27% anni 2010 e 2011, 20% anni 2012 e 2013)	Sanzioni reddituali minime aumentate di 1/3 (133%)	Sanzioni imposte VD accertamento
31.12.2004	€ 1.500.000,00	5% € 75.000,00	0,5% € 7.500,00			
31.12.2005	€ 1.545.000,00	5% € 77.250,00	0,5% € 7.725,00			
31.12.2006	€ 1.591.350,00	5% € 79.567,50	0,5% € 7.956,75			
31.12.2007	€ 1.639.090,50	5% € 81.954,53	0,5% € 8.195,45			
31.12.2008	€ 1.688.263,22	6% € 101.295,79	0,5% € 8.441,32			
31.12.2009	€ 1.738.911,11	6% € 104.334,67	0,5% € 8.694,56			
31.12.2010	€ 1.791.078,44	6% € 107.464,71	0,5% € 8.955,39	€ 14.065,18	€ 18.733,29	€ 2.338,14
31.12.2011	€ 1.844.810,80	6% € 110.688,65	0,5% € 9.224,05	€ 14.507,74	€ 19.295,29	€ 2.408,28
31.12.2012	€ 1.900.155,12	6% € 114.009,31	0,5% € 9.500,78	€ 11.068,86	€ 14.721,59	€ 1.837,43
31.12.2013	€ 1.957.159,78	6% € 117.429,59	0,5% € 9.785,80	€ 11.400,93	€ 15.163,24	€ 1.892,55
Tot. 2004-2013		€ 968.994,73	€ 85.979,09	€ 51.062,71	€ 67.913,41	€ 17.003,88

Costo VD senza interessi (€ 154,046) rispetto a valore al 31.12.13 = 7,87%

DIFFERENZA SCUDO FISCALE TER COLLABORAZIONE VOLONTARIA

Scudo fiscale-ter

1. **Dichiarazione riservata** agli intermediari abilitati => **anonimato** nei confronti dell'Amministrazione finanziaria
2. **Non punibilità** di alcuni **reati fiscali**, di **falso** e **societari** qualora commessi per eseguire o occultare i predetti reati fiscali;
3. **Deroga** agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette relativamente ai casi di non punibilità

Collaborazione volontaria

1. **Dichiarazione** all'Amministrazione finanziaria. L'**Agenzia delle Entrate** **comunica all'Autorità giudiziaria** l'avvenuta collaborazione volontaria
2. **Non punibilità** di alcuni **reati fiscali** e di **riciclaggio**, **impiego** e **autoriciclaggio** relativi ai predetti reati fiscali;
3. **Nessuna deroga** agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette

ADESIONE

Pagamento imposte come riqualficate dalla procedura.

Sanzioni ridotte fino a 1/5 dell'imposta.

Non punibilità per i seguenti reati tributari:

- *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti;*
- *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;*
- *dichiarazione infedele;*
- *omessa dichiarazione;*
- *omesso versamento ritenute artificate;*
- *omesso versamento Iva.*

Non punibilità per i reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio commessi in relazione ai reati tributari di cui al punto precedente ed ai patrimoni non dichiarati

NON ADESIONE

Pagamento imposte sul patrimonio riqualficato come reddito evaso.

Sanzioni 100/200 % sulle imposte e sanzioni derivanti dalla mancata compilazione del quadro RW.

Punibilità per tutti i reati tributari, commessi in relazione ai redditi e patrimoni illecitamente detenuti all'estero

Punibilità per i reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio commessi in relazione ai reati tributari di cui al punto precedente ed ai patrimoni non dichiarati.

VOLUNTARY DISCLOSURE : ITER OPERATIVO

- **Conferimento di incarico ad un professionista per la presentazione di richiesta di adesione al programma di VD.**
- **Contatto con intermediario estero per raccolta documentazione.**
- **Rilascio al professionista di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il cliente dichiara che tutti i documenti trasmessi sono veritieri e autentici.**
- **Presentazione in via telematica, a cura del professionista, della richiesta di adesione al programma di VD; entro i trenta giorni successivi, presentazione della relazione di accompagnamento.**
- **Versamento in un'unica soluzione o, su richiesta del contribuente in tre rate mensili di pari importo, delle somme dovute in base all'invito al contraddittorio (entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione), ovvero delle somme dovute in base all'accertamento con adesione entro 20 giorni dalla redazione dell'atto.**

Grazie per l'attenzione



Studio Manara – Matarese & Associati